

Comune di Pieve Vergonte (Verbano Cusio Ossola)

L.R. 56/1977 e s.m.i. art. 17/bis comma 6 DPR 08.06.2001 n. 327 art. 19, commi 2 e 3 - Approvazione progetto preliminare di completamento viabilità Via Dante Alighieri - Adozione documento tecnico di verifica di assoggettabilità a VAS - Contestuale adozione di Variante Parziale - Approvazione definitiva della Variante Contestuale Parziale.

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale nonché motivazione della presente deliberazione;

2) Di approvare gli elaborati del progetto definitivo di Variante Contestuale parziale al PRGC vigente, redatto dall'Arch. LA MOTTA Massimo dello Studio Cerutti di Borgomanero, presentati al protocollo comunale in data 12.11.2018 al n. 7695 formalmente richiamati ancorché non allegati alla presente deliberazione:

- Relazione illustrativa;
- Tavola P3 planimetria generale di zonizzazione con gli sviluppi della “seconda variante generale” relativa all’intero territorio urbanizzato;
- Tavola P3 B planimetria generale di zonizzazione con gli sviluppi della “seconda variante generale” relativa all’intero territorio urbanizzato;
- Tavola P3 var planimetria generale di zonizzazione con gli sviluppi della “seconda variante generale” relativa all’intero territorio urbanizzato;
- Tavola P3 B var planimetria generale di zonizzazione con gli sviluppi della “seconda variante generale” relativa all’intero territorio urbanizzato;

3) Di dare atto che la presente Variante Contestuale parziale al PRGC, con riferimento all’arco di validità del PRGC vigente e alle modifiche introdotte in sede di approvazione, rientra nelle casistiche di cui al c.5 dell’art. 17 della L.R. 56/18 e s.m.i. ed in particolar modo:

- * a) non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- * b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- * c/d) non incrementa/riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all’articolo 21 e 22 per meno di 0,50 mq per abitante nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i., come dimostrato nel calcolo di verifica più avanti esposto;
- * e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto di approvazione del PRG vigente (più precisamente, non incide sulla capacità insediativa residenziale);
- * f) non incrementa le superfici territoriali previste dal PRG vigente, relative alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive in misura inferiore al 6%, come dimostrato nel calcolo di verifica più avanti esposto;
- * g) non incide sull’individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell’idoneità geologica all’utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- * h) non modifica ambiti individuati ai sensi dell’articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

4) Di dare atto che con propria deliberazione n. 27, stessa data della presente è stata APPROVATA la Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS predisposta dall’Organo Tecnico Comunale

incaricato e si è deliberato, conseguentemente, l'esclusione dalla fase di valutazione ambientale strategica del progetto preliminare di Variante Contestuale Parziale di che trattasi, nel rispetto delle prescrizioni indicate nella relazione medesima da attenersi durante l'esecuzione dell'opera di variante, in quanto trattasi di variante che:

- la proposta di variante non interferisce direttamente con aree protette e Siti Natura 2000;
- la variante è coerente e non influenza altri Piani o Programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non si prevedono rischi sulla salute umana;
- gli interventi sono puntuali sul territorio e non incidono su componenti strutturali di sviluppo;
- per tutti i comparti ambientali analizzati, non è stata valutata una potenziale incidenza, ambientale negativa;
- la nuova previsione non dà luogo a impatti negativi, certi o ipotetici, di entità grave, anche grazie alle attenzioni che saranno messe in atto in fase di progettazione attuativa;

5) Di dare atto che il Comune è dotato:

- di Piano di zonizzazione acustica approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 dle 18.03.2004;
- di Regolamento Edilizio;
- non è dotato di Piano Urbano del Traffico – PUT;
- risulta adeguato al Piano di Assetto PAI;

6) Di dare atto che la presente Variante contestuale al PRGC con riferimento agli ambiti oggetto di modifica è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e provinciale nonché ai piani di settore;

7) Di dare atto che le modifiche apportate dalla variante rispettano le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti del Piano Paesaggistico Regionale e sono coerenti con le norme del PPR stesso;

8) Di dare atto che la variante in oggetto soddisfa tutte le condizioni di cui al comma 5° art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

9) Di dare atto che:

Il presente provvedimento e gli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito informatico del Comune di Pieve Vergonte ai sensi dell'art. 12 comma 55 del D.Lgs. 152/2006;

La presente variante contestuale parziale diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BUR;

La presente deliberazione di approvazione unitamente agli elaborati della Variante contestuale saranno trasmessi in formato elettronico alla Provincia del VCO, alla Regione Piemonte e ad Arpa Piemonte ai sensi di legge.

Il Sindaco

F.to : AVV.MARIA GRAZIA MEDALI

Il Segretario Comunale

F.to : Dott. Mauro Biglieri